

Delibera n° 2167

Estratto del processo verbale della seduta del
12 dicembre 2019

oggetto:

DPREG 3/2013, ART 23, COMMA 4 - ULTERIORE MODIFICA ALLA DECORRENZA DEL PERIODO DI DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEI LETAMI E MATERIALI ASSIMILATI, DEI LIQUAMI E ASSIMILATI, DELLE ACQUE REFLUE, DEI CONCIMI AZOTATI E DEGLI AMMENDANTI ORGANICI NELLE ZONE VULNERABILI DA NITRATI.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	assente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianfranco ROSSI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

VISTA la direttiva 12 dicembre 1991, n. 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (direttiva nitrati);

RICHIAMATO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che, all'articolo 112, demanda alle regioni la disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue;

VISTO il decreto 25 febbraio 2016 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);

CONSIDERATO che l'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) prevede che i programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, previsti dall'articolo 92 del decreto legislativo n. 152/2006, siano definiti con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente;

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo) e, in particolare, l'articolo 20 che prevede l'adozione di apposito regolamento per la disciplina delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale;

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 3 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006);

VISTA la legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale) e, in particolare, l'articolo 12 che modifica l'articolo 6, comma 18 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, assegnando all'OS.ME.R. la competenza di svolgere il servizio agrometeo per fornire informazioni in tempo utile agli operatori di settore in ordine alle condizioni meteorologiche favorevoli o sfavorevoli ai fini dell'applicazione della disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati;

CONSIDERATO che l'articolo 23, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Regione 3/2013 (di seguito regolamento regionale) stabilisce il divieto dal 1 novembre al 29 gennaio di spandimento nelle zone vulnerabili da nitrati dei letami ad esclusione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento, dei concimi azotati e ammendanti organici e dei liquami e delle acque reflue in terreni destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente;

ATTESO che l'articolo 23, comma 2, lettere a) e b) del regolamento regionale stabilisce dal 1 novembre al 28 febbraio il divieto di spandimento nelle zone vulnerabili da nitrati, dei liquami e delle acque reflue in terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente e delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento;

VISTO l'articolo 23, comma 5, del regolamento regionale che esclude dai divieti di cui al comma 1 e 2 del medesimo articolo le colture in serra, le colture vivaistiche protette anche da tunnel e le colture primaticce, per le quali è possibile impiegare fino a 50 kg/ha di azoto;

VISTA la propria deliberazione n. 1912 del 7 novembre 2019, con cui, per dar soluzione a peculiari problematiche agronomiche da più parti rappresentate e legate al decorso meteorologico per varie fasi dell'annata trascorsa, oltre che in quella autunnale in avvio, con riferimento in particolare alle distribuzioni pre-aratura e semina dei cereali autunno-vernini, si è provveduto a definire, nelle zone vulnerabili da nitrati (di seguito ZVN):

1. una diversa decorrenza del periodo di novanta giorni di divieto delle distribuzioni di fertilizzanti azotati di cui all'art.23, c.1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 3/2013, ai sensi dell'articolo 23, comma 4 del regolamento medesimo, individuando sessantadue giorni di divieto continuativo tra il 1 dicembre e il 31 gennaio e, in via di prima applicazione del Servizio agrometeo di cui all'art.12 della L.R. 6/2019, ulteriori periodi non continuativi di divieto per un totale di ventotto giorni durante novembre 2019 e febbraio 2020, mediante bollettini OS.ME.R. periodici emanati sul sito istituzionale della Regione a far data dal giorno 14 novembre u.s. e indicanti, in relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali e nel rispetto di tutti gli altri divieti di cui agli articoli 10, 18, 19 e 22 del regolamento regionale, divieto assoluto o permesso di applicazione:
 - a) dei letami e assimilati, ad esclusione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%;
 - b) dei concimi azotati e ammendanti organici;
 - c) dei liquami e materiali assimilati e delle acque reflue in terreni destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente;
2. una diversa decorrenza del periodo di centoventi giorni di divieto delle distribuzioni di fertilizzanti azotati di cui all'art.23, c.2 del regolamento regionale, ai sensi dell'articolo 23, c.4 del regolamento, definendo l'interruzione del divieto per i medesimi giorni utili per le distribuzioni di cui all'art.23, c.1 individuati con i bollettini del Servizio agrometeo emessi durante novembre 2019 e nei quali, fermo il divieto di spandimento dei liquami e materiali assimilati tra il 1° novembre ed il 29 gennaio nei terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente e fatti salvi tutti gli altri divieti previsti agli articoli 10, 18 e 22 del regolamento, erano permesse le applicazioni:
 - a) delle acque reflue in terreni destinati a colture diverse da quelle di cui al comma 1, lettera c) dell'art.23 del regolamento;
 - b) delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%;
3. che, poiché ai sensi dell'art. 23 comma 4 del regolamento, il numero complessivo di giorni di divieto resta invariato, per le applicazioni di fertilizzanti azotati nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 2 è da prevedersi, onde recuperare i giorni d'interruzione del divieto di cui al co. 2 dell'art. 23 del regolamento concessi mediante bollettini del Servizio agrometeo emessi tra il 14 e il 28 novembre 2019, un pari numero di giorni aggiuntivi di divieto da assegnare dopo il 28 febbraio 2020;

CONSIDERATO che la piovosità del mese di novembre 2019 è stata in tutte le zone del Friuli Venezia Giulia molto elevata e che, da elaborazione dei dati ARPA FVG - Osmer, in particolare per le aree incluse in Zone vulnerabili da nitrati si sono riscontrate piogge cumulate comprese tra il 155% e il 282% della media climatica calcolata sulla base dell'ultimo cinquantennio di rilevazioni; che, a riprova delle perturbazioni frequenti susseguitesi, il numero di giorni di pioggia registrati durante novembre 2019 nelle varie località della regione oscilla tra 17 e 25, con una media di 20, laddove la norma climatica per il mese di novembre si attesta in generale intorno ai 10 giorni di pioggia;

DATO ATTO che, stante il ritardo della conclusione dei cicli colturali e il posticipo delle semine dei cereali autunno-vernini, legati alle condizioni meteorologiche dell'annata ricordate in propria deliberazione n. 1912 del 7 novembre 2019, sulla base anche di una nota di un'Organizzazione sindacale di categoria pervenuta, il successivo intensificarsi delle piogge autunnali durante tutto l'arco del mese di novembre ha causato il perdurare di un'impraticabilità dei terreni, ai fini della loro fertilizzazione e preparazione in particolare per le semine dei cereali autunno-vernini;

CONSIDERATO che, attesi i disposti relativi a diversa decorrenza del periodo di divieto stagionale di distribuzione dei fertilizzanti azotati di cui nella deliberazione n. 1912/2019 citata, tra il 14 e il 28 novembre il Servizio agrometeo ha provveduto ad emettere n. 7 bollettini per ciascuna delle tre aree meteorologiche della regione ricomprendenti ZVN e che già con il sesto di essi (dd. 26.11.2019), stante il succedersi di precipitazioni continue, è stato raggiunto il previsto numero dei 28 divieti giornalieri da impartire complessivamente durante i mesi di novembre 2019 e febbraio 2020, mentre solamente da indicazioni dell'ultimo bollettino di novembre (dd. 28.11.2019) i rimanenti due giorni (29-30.11) sono rimasti esenti da divieto assoluto, fermo ogni altro surrichiamato divieto di cui al regolamento regionale;

DATO ATTO che, attese le segnalazioni e richieste di intervento da più parti ricevute dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali -tra fine novembre e gli inizi di dicembre- *'riguardanti la necessità di effettuare anche nel mese di dicembre di quest'anno e nel gennaio 2020 l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici da parte degli allevamenti e del digestato, a causa del protrarsi delle avverse condizioni meteorologiche (piogge persistenti anche a carattere alluvionale) e della necessità di procedere alle semine autunnali posticipate'*, in esito alle stesse e al confronto intervenuto il giorno 4.12.2019, i Ministeri competenti (MATTM e MiPAAF) hanno convenuto sull'opportunità di definire una nota/circolare interpretativa su quanto stabilito dall'articolo 40, comma 2, del DM 25 febbraio 2016;

ATTESO che nella nota/circolare ministeriale dd. 05.12.2019 pervenuta, recante all'oggetto *'Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016 – problematica attuazione dell'articolo 40 comma 2 – divieto di utilizzazione agronomica invernale degli effluenti zootecnici e del digestato'* si considera che:

- le Regioni e Province autonome, per quanto specificato allo stesso comma 2 dell'articolo 40 del DM 25 febbraio 2016, *'fermo restando la definizione di specifici periodi continuativi di divieto, possono prevedere, in relazione all'andamento meteorologico, l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e del digestato nel caso le temperature, le precipitazioni, lo stato dei terreni, l'assorbimento dell'azoto da parte delle colture consentano una gestione corretta delle operazioni agronomiche ... fermo restando l'idonea tutela delle acque, ...'*;

- *'tale impostazione peraltro è in linea con quanto previsto dalla direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, che prevede esclusivamente che devono essere stabiliti i periodi in cui è proibita l'applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti senza dare indicazione sulla loro durata e continuità'*;

- un tanto premesso *'e considerate le condizioni meteorologiche eccezionali verificatesi in questi mesi ... e fatti salvi gli obiettivi di protezione e risanamento delle acque nelle zone vulnerabili ai nitrati, si sottolinea la possibilità per le Regioni e le Province autonome di prevedere nei mesi di dicembre e gennaio la possibilità di effettuare l'utilizzazione agronomica'*;

- *'i periodi non continuativi in cui sarà possibile effettuare l'utilizzazione agronomica non dovranno comunque superare complessivamente i 15 giorni e dovranno essere adottati sulla base di appositi bollettini agrometeorologici ... completi di informative sui possibili periodi di spandimento'*;

CONSIDERATO che l'articolo 23, comma 4, del regolamento regionale prevede che la Giunta regionale possa definire decorrenze di divieto diverse da quelle previste ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, in relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, fermi restando rispettivamente i novanta o i centoventi giorni complessivi, e possa prevedere, altresì, la sospensione del divieto, fatto salvo, comunque, il divieto di spandimento dei liquami e dei

materiali assimilati nei terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente nelle zone vulnerabili da nitrati nel periodo dal 1 novembre al 29 gennaio;

RICHIAMATO l'articolo 4, comma 1, lettera f), del regolamento regionale che prevede il divieto di spandimento dei letami su terreni saturi d'acqua in zone ordinarie e l'articolo 18, comma 1, lettere g) e j) del medesimo regolamento, che prevede nelle zone vulnerabili da nitrati il divieto di spandimento dei letami, dei concimi azotati e degli ammendanti organici su terreni saturi d'acqua e nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi significativi (maggiori di 10 mm) al fine di evitare il percolamento in falda e il compattamento del terreno;

RICHIAMATO l'articolo 5, comma 1 del regolamento regionale che prevede il divieto di spandimento dei liquami su terreni saturi d'acqua in zone ordinarie e l'articolo 19, comma 1, lettere f) e n) del regolamento, che prevede nelle zone vulnerabili da nitrati il divieto di spandimento dei liquami su terreni saturi d'acqua e nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi significativi (maggiori di 10 mm) al fine di evitare il percolamento in falda e il compattamento del terreno;

RITENUTO, perdurando l'esigenza di dar soluzione alle problematiche agronomiche citate in propria deliberazione n. 1912 del 7 novembre 2019 e per la valenza predittiva espressa -in fase di prima applicazione, a novembre- dal Servizio agrometeo di cui all'art.12 della L.R. 6/2019, che tale strumento possa seguitare a rappresentare un elemento imprescindibile e non facoltativo per la gestione agronomica in oggetto, provvedendo a individuare i periodi con condizioni pedoclimatiche idonee ad attività di corretta utilizzazione dei fertilizzanti azotati e contemporaneamente atte a render minime le possibilità di percolamento in falda dei nitrati, in particolare in suoli con residui colturali e in terreni destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente;

RITENUTO necessario pertanto stabilire, ai sensi dell'art.23 co.4 del regolamento regionale, un'ulteriore modifica della decorrenza del periodo di divieto delle distribuzioni dei fertilizzanti azotati di cui all'art.23, c.1 del regolamento rispetto a quanto definito in propria deliberazione n. 1912 del 7 novembre 2019, disponendo la possibilità di individuare mediante il Servizio agrometeo di cui all'art.12 della L.R. 6/2019, tra il 13 dicembre 2019 e il 31 gennaio 2020, periodi non continuativi utili per le distribuzioni, sino a un massimo di 15 giorni complessivi, sulla base di bollettini emessi in relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali e nei quali, fatti salvi i divieti di spandimento sui terreni saturi d'acqua, nonché nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi significativi e tutti gli altri divieti previsti agli articoli 10, 18, 19 e 22 del regolamento, sono vietate o permesse le applicazioni:

- a) dei letami e assimilati, ad esclusione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%;
- b) dei concimi azotati e ammendanti organici;
- c) dei liquami e materiali assimilati e delle acque reflue in terreni destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente;

RITENUTO altresì necessario stabilire, ai sensi del medesimo art.23 co.4 del regolamento regionale, un'ulteriore modifica della decorrenza del periodo di divieto anche per le distribuzioni dei fertilizzanti azotati di cui all'art.23, c.2 del regolamento rispetto a quanto definito in propria deliberazione n. 1912 del 7 novembre 2019, definendone l'interruzione nei medesimi giorni utili per le distribuzioni di cui all'art.23, c.1 individuati con i bollettini del Servizio agrometeo emessi per il periodo 13 dicembre 2019-31 gennaio 2020 e nei quali, fermo il divieto di spandimento dei liquami e materiali assimilati tra il 1° novembre ed il 29 gennaio nei terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente e fatti salvi i divieti di spandimento sui terreni saturi d'acqua, nonché nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi significativi e tutti gli altri divieti previsti agli articoli 10, 18 e 22 del regolamento, sono permesse le applicazioni:

- a) delle acque reflue in terreni destinati a colture diverse da quelle di cui al comma 1, lettera c) dell'art.23 del regolamento;
- b) delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,

LA GIUNTA REGIONALE, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di definire nelle zone vulnerabili da nitrati un'ulteriore modifica della decorrenza del periodo di novanta giorni di divieto delle distribuzioni di fertilizzanti azotati di cui all'art.23, c.1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 3/2013, ai sensi dell'articolo 23, comma 4 del regolamento medesimo, disponendo, per i motivi citati in premessa, e rispetto a quanto già definito in propria deliberazione n. 1912 del 7 novembre 2019, la possibilità di individuare mediante il Servizio agrometeo di cui all'art.12 della L.R. 6/2019, tra il 13 dicembre 2019 e il 31 gennaio 2020, periodi non continuativi utili per le distribuzioni, sino a un massimo di 15 giorni complessivi, sulla base di bollettini emessi in relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali e nei quali, fatti salvi i divieti di spandimento sui terreni saturi d'acqua, nonché nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi significativi e tutti gli altri divieti previsti agli articoli 10, 18, 19 e 22 del regolamento, sono vietate o permesse le applicazioni:

- a) dei letami e assimilati, ad esclusione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%;
- b) dei concimi azotati e ammendanti organici;
- c) dei liquami e materiali assimilati e delle acque reflue in terreni destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente;

2. Di definire, inoltre, nelle zone vulnerabili da nitrati un'ulteriore diversa decorrenza del periodo di centoventi giorni di divieto delle distribuzioni di fertilizzanti azotati di cui all'art.23, c.2 del regolamento regionale, rispetto a quanto già definito in propria deliberazione n. 1912 del 7 novembre 2019, disponendo, ai sensi dell'articolo 23, c.4 del regolamento e per i motivi citati in premessa, l'interruzione del divieto per i medesimi giorni utili per le distribuzioni di cui all'art.23, c.1 individuati con i bollettini del Servizio agrometeo emessi per il periodo 13 dicembre 2019-31 gennaio 2020 e nei quali, fermo il divieto di spandimento dei liquami e materiali assimilati tra il 1° novembre ed il 29 gennaio nei terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente e fatti salvi i divieti di spandimento sui terreni saturi d'acqua, nonché nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi significativi e tutti gli altri divieti previsti agli articoli 10, 18 e 22 del regolamento, sono permesse le applicazioni:

- a) delle acque reflue in terreni destinati a colture diverse da quelle di cui al comma 1, lettera c) dell'art.23 del regolamento;
- b) delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%;

3. Ai sensi dell'art. 23 comma 4 del regolamento, il numero complessivo di giorni di divieto resta invariato; andrà pertanto previsto:

- per le applicazioni di fertilizzanti azotati nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente punto 1, onde recuperare i giorni d'interruzione del divieto di cui al co. 1 dell'art. 23 del regolamento concessi mediante i bollettini del Servizio agrometeo emessi

tra il 12 dicembre e il 30 gennaio 2020, un pari numero di giorni aggiuntivi di divieto da assegnare mediante i bollettini del Servizio agrometeo che verranno emanati durante febbraio 2020;

- per le applicazioni di fertilizzanti azotati nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 2, onde recuperare i giorni d'interruzione del divieto di cui al co. 2 dell'art. 23 del regolamento concessi mediante bollettini del Servizio agrometeo emessi tra il 12 dicembre e il 30 gennaio 2020, un pari numero di giorni aggiuntivi di divieto da assegnare mediante bollettini del Servizio agrometeo durante marzo 2020;
- 4.** Sono fatti salvi i divieti di spandimento dei letami previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere g) e j) del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 3/2013;
- 5.** Sono fatti salvi i divieti di spandimento dei liquami previsti dall'articolo 19, comma 1, lettere f) e n) del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 3/2013;
- 6.** Sono fatti salvi i divieti di spandimento delle acque reflue previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera c) e dall'articolo 22, comma 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 3/2013;
- 7.** Di informare il MATTM e il MiPAAF in merito all'approvazione del presente atto, come indicato in nota/circolare MiPAAF del 5.12.2019 e previsto all'art.23, c.4 del regolamento regionale;
- 8.** Di dar esecutività ai disposti della presente deliberazione a decorrere dal giorno successivo alla data di approvazione;
- 9.** Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE